


**COMUNE DI SALVE
PROVINCIA DI LECCE**


**REGOLAMENTO DISCIPLINA
DELL'ISTITUTO
DEL DIFENSORE CIVICO**

**APPROVATO CON DELIBERA
COMMISSARIO PREFETTIZIO
N. 159 DEL 14/03/1995**



COMUNE DI SALVE

PROVINCIA DI LECCE



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 159 del registro

N. 2859 di protocollo

Salve, li 14.3.95

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL
DIFENSORE CIVICO.

Pareri ex art. 53 L. 142/90 - Allegato

REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole

li 14.3.95

IL RESPONSABILE l.lo GIUSEPPE SABATO

REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

li

IL RESPONSABILE l.lo

LEGITTIMITÀ

Sotto il profilo della legittimità esprime parere favorevole

li 14.3.95

IL SEGRETARIO l.lo GIUSEPPE SABATO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5, legge 8-6-1990, n. 142.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'anno millenovecentonovantacinque, addì QUATTORDICI

del mese di MARZO nella Residenza municipale, alle ore 18.00

il dott. Romolo Gusella, Commissario Prefettizio per la temporanea amministrazione del Comune, con l'assistenza del Segretario comunale signor Giuseppe Sabato, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 62 dello Statuto Comunale il quale stabilisce che il Comune può provvedere l'istituzione dell'Ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa;

Che allo scopo è stato predisposto una bozza di Regolamento che reca la disciplina relativa all'istituto del difensore civico, che trova il suo fondamento sulla legge 8.6.90, n. 142 e sull'art. 97 della Costituzione;

Vista la bozza di regolamento predisposta, composta da nr. 20 articoli, e ritenuto che tale Regolamento può essere approvato;

Visti i pareri favorevoli ex art. 53 della legge 142/90, che si allegano alla presente quale parte integrante ed essenziale;

Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

- 1) Approvare, come approva, il Regolamento per la disciplina dell'istituto del difensore Civico, che consta di nr. 20 articoli, e che si allega alla presente delibera come parte integrante ed essenziale;
- 2) Disporre che al presente regolamento venga data la necessaria ed ampia pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi, una volta che la delibera sarà approvata dal CO.RE.CO di Lecce;
- 3) Disporre ancora l'invio della presente delibera al CO.RE.CO di Lecce, il preventivo parere di legittimità ai sensi dell'art. 45 comma 1, della legge 142/90.

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1 Contenuto del regolamento
- Art. 2 Fonti normative
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Qualificazione del difensore civico
- Art. 5 Elezione
- Art. 6 Cause di incompatibilità
- Art. 7 Cause di ineleggibilità
- Art. 8 Mezzi del difensore civico
- Art. 9 L'ufficio del difensore civico
- Art. 10 Strumenti operativi
- Art. 11 Dotazione organica
- Art. 12 Indennità di carica
- Art. 13 Intervento del difensore civico
- Art. 14 Prerogative
- Art. 15 Modalità dell'intervento
- Art. 16 Partecipazione
- Art. 17 Relazioni normative
- Art. 18 Denuncia all'autorità giudiziaria
- Art. 19 Revoca
- Art. 20 Dimissioni
- Art. 21 Elezione del nuovo difensore civico
- Art. 22 Rinvio
- Art. 23 Pubblicità
- Art. 24 Sanzioni
- Art. 25 Entrata in vigore

ART. 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento reca la disciplina relativa all'istituto del difensore civico, di cui all'art. 8 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142.

ART. 2

FONTE NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente regolamento fondano sulla legge 8 Giugno 1990 n. 142, sullo statuto comunale e sull'art. 97 della Costituzione.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell'art. 8 della L. 8 giugno 1990, n. 142, il difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le

carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

L'elezione, le prerogative e i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio sono disciplinati dallo statuto.

ART. 4.

QUALIFICAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Il difensore civico, ricorrendo i presupposti indicati dall'art. 357 del Codice Penale, assume la qualifica di pubblico ufficiale.

E' autorità morale al di sopra delle parti, creata per fornire uno strumento effettivo di tutela del cittadino quando questi abbia fondati motivi di lamentela nei confronti dell'amministrazione locale.

Egli quindi è strumento imparziale e indipendente di rilevazione di tutte le disfunzioni dell'azione amministrativa comportanti menomazione di situazioni giuridiche soggettive dei privati.

ART. 5

CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

L'incarico di Difensore Civico é incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la causa entro 20 giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta causa.

~~Regionale, Provinciale, Regionale, Deputato o Senatore.~~

~~Il difensore civico non può essere iscritto a partiti politici e, se iscritto, deve rinunciare all'iscrizione, al momento dell'accettazione dell'incarico.~~

ART. 6

CAUSE DI INELEGGIBILITA'

- 1) Non sono eleggibili all'Ufficio di Difensore Civico:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) i membri del Parlamento e i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
 - c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o nelle organizzazioni Sindacali a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale;

- d) i candidati al Consiglio Comunale che non siano risultati eletti alla carica di consigliere;
- e) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il 4° grado, che siano amministratori, Segretario Comunale o dipendenti del Comune;
- f) coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.

§) i ministri di culto,

ART. 7

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

Al fine di consentire l'esercizio delle sue funzioni, al difensore civico sono assegnati presso la sede dell'ente un ufficio, strumenti operativi, unità di personale e un'indennità di carica.

ART. 8

L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

L'ufficio del difensore civico ha sede presso la casa comunale.

L'ubicazione specifica è fissata con delibera della Giunta Comunale che fissa, altresì, l'orario di apertura al pubblico, d'intesa con il difensore civico.

ART. 9

STRUMENTI OPERATIVI

L'ufficio del difensore civico deve essere dotato di tutti quegli strumenti operativi e tecnologie moderne - computers, fax, telefoni, telescriventi, terminali, ecc... - che consentano il miglior esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

DOTAZIONE ORGANICA

All'ufficio del difensore civico è assegnata una dotazione organica in base all'entità demografica dell'ente.

La composizione della dotazione organica dell'ufficio del difensore civico di questo Comune è la seguente:

"Istruttore - Ufficiale Amministrativo Affari
.....
Generali ed Istituzionali VI" qualifica funzionale" posto previsto nella pianta organica dell'Ente e coperto da dipendente rientrante fra le unità di personale in servizio presso l'Ente.

L'assegnazione del dipendente di cui al 2° comma, non comporta ridimensionamento degli altri compiti istituzionali allo stesso assegnati.

ART.11

INDENNITA' DI CARICA

Al difensore civico spetta l'indennità di carica fissata dallo statuto, con i relativi diritti per quanto concerne le trasferte, le missioni e le prerogative.

ART.12

INTERVENTO, MODALITA' DELLO STESSO E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO

Con riferimento all'ambito e alle modalità dell'intervento del difensore civico, nonché alle prerogative dello stesso, si rinvia alle relative statuizioni dello statuto comunale.

ART.13

PARTECIPAZIONE

Il difensore civico, su invito del Sindaco, può partecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, quando le stesse non siano dichiarate segrete.

ART.14

DENUNZIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Il difensore civico, nella sua qualità di pubblico ufficiale ha l'obbligo di fare denuncia all'autorità giudiziaria dei fatti conosciuti nell'esercizio delle sue funzioni e che configurino responsabilità penale.

ART.15

REVOCA

Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio con delibera motivata del Consiglio Comunale quando ricorrano le circostanze previste nello statuto.

La proposta di revoca può essere presentata dal Sindaco o da un terzo dei Consiglieri; deve essere specificatamente motivata con precisazione degli addebiti.

Per l'approvazione della proposta occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART.16

DIMISSIONI

Le dimissioni dall'Ufficio sono presentate dal Difensore Civico al Consiglio Comunale per il tramite del Sindaco.

Il Consiglio Comunale, previo esame delle motivazioni poste a base dell'atto di dimissioni, le accetta o le respinge entro trenta giorni dalla loro presentazione.

ART. 17

ELEZIONE DEL NUOVO DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio Comunale provvede all'elezione del nuovo difensore civico, con le modalità stabilite dallo statuto entro sessanta giorni dalla revoca o dall'accettazione delle dimissioni.

Sino al subentro del nuovo difensore civico, il precedente svolge tutte le funzioni in regime di prorogatio.

ART. 18

RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello statuto comunale.

ART. 19

PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo numero di copie del regolamento ai cittadini.

ART.20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.